



Protocollo per la segnalazione di situazioni di disagio o sospetto reato

(Disposizione del Dirigente Scolastico Prot. n. 52 del 7 gennaio 2021)

Il personale scolastico, in quanto appartenente alla Pubblica Amministrazione, è legato al dovere costituzionale di collaborazione sia materia di legalità che di buona amministrazione (art.113 e art.97 della Costituzione).

Anche la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse prevista dalla Costituzione. La scuola ha pertanto l'obbligo di vigilare e segnalare situazioni di disagio o di sospetto/accertato reato di cui viene a conoscenza.

Rientrano tra le situazioni di disagio

- tutti quei **comportamenti ritenuti disfunzionali e inadeguati per età e contesto**: *irrequietezza motoria, autolesionismo, aggressività verbale e gestuale, fuga dall'edificio scolastico e altri comportamenti devianti.*
- **Situazioni ambientali difficili che condizionano l'andamento scolastico**: *grave svantaggio socio-culturale, conflitti familiari, estrema povertà del nucleo familiare.*

Rientrano tra i casi di reato

- **l'evasione scolastica**;
- **l'incuria quale atto intenzionalmente lesivo**, per cui si ricade nel reato di maltrattamento o di lesioni personali (art. 582-585 c.p.);
- **l'abbandono di persone minori o incapaci** (art. 591 c.p.);
- **l'abuso di mezzi di correzione** (art. 571 c.p.);
- **i "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"** (art. 572 c.p.);
- **reati sessuali** (legge 66/1996 e legge 269/1998 modificata dalla legge 38/2006 e legge 38/2009);
- **prostituzione o pornografia minorile**;
- **accattonaggio**.

Anche i minori possono rendersi autori di reati, quali:

- **atti vandalici e di danneggiamento;**
- **bullismo**, che si manifesta come somma o reiterazioni di altri reati quali l'estorsione, l'ingiuria, la diffamazione, atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico e sessuale, violenza fisica e/o sessuale;
- **detenzione, cessione e spaccio di sostanze stupefacenti;**
- **realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico.**

Di fronte ai suddetti casi **il personale scolastico deve segnalare per iscritto e senza ritardo al Dirigente Scolastico la situazione rilevata**. Poiché la denuncia non può essere ritardata, in caso di assenza temporanea del Dirigente, la segnalazione andrà indirizzata al collaboratore designato a sostituirlo o al Reggente.

CHI PUÒ/DEVE FARE UNA SEGNALAZIONE

Gli insegnanti, i collaboratori scolastici, il personale ATA, gli educatori/OSS che hanno rilevato segnali di preoccupazione e/o atteggiamenti a rischio del minore o sul minore.

COME FARE UNA SEGNALAZIONE

Nota bene: la norma non prevede un termine rigido e predeterminato per la segnalazione. L'art.331 del c.p. prevede infatti che la denuncia vada presentata "senza ritardo".

È tuttavia punito il ritardo ingiustificato che vanifichi lo scopo di accertamento o repressione del reato. La tempestività dovrà essere tanto maggiore in relazione al rischio del minore vittima di reato. ● La comunicazione dovrà essere **scritta e firmata dal/dai segnalante/i**, e indirizzata, in forma estremamente riservata, al Dirigente Scolastico tramite l'ufficio protocollo.

- **Deve riportare quanto osservato e ascoltato nell'esercizio delle proprie funzioni** in relazione sia al minore che alla sua famiglia: notizie allarmanti sul minore o presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali di maltrattamento o abuso, attenendosi strettamente ai fatti.
- La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione.
- Ove possibile, **deve contenere riferimenti temporali e nominativi**.
- **NON deve contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo.**
- Sarà compito del Dirigente scolastico o chi ne fa le veci inoltrare la segnalazione a chi di competenza (*servizi sociali per i casi di disagio o polizia giudiziaria per i casi di sospetto reato*), spettando a lui soltanto la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno. (art.25 D.Lg n. 165/2001 e art.396 D.Lgs n.297/1994, Cass. n.11597/1995).

Si ricorda che è comunque e sempre dovere della scuola:

- instaurare un dialogo costruttivo e di fiducia con gli studenti e con le loro famiglie;
- promuovere attività che favoriscano la crescita, l'integrazione e la socializzazione;
- mettere in campo le conoscenze e le competenze legate al proprio ruolo educativo nel trattamento del disagio; ➤ realizzare sinergie tra tutti coloro che collaborano in ambiente scolastico e con gli enti territoriali, favorendo occasioni di scambio e confronto;
- vigilare sugli studenti e prevenire, dove possibile, situazioni di reato;
- informare i genitori o i legali responsabili che, data la persistenza del disagio del ragazzo, la scuola ha il compito di dialogare con altri professionisti sul territorio;
- confrontarsi, ove possibile, con professionisti/centri con competenze specifiche.

NEI CASI DI RILEVATO DISAGIO

- ❖ Dopo aver messo in campo tutti i propri strumenti per affrontare le difficoltà dell'allievo ❖ dopo aver cercato la collaborazione con la famiglia, informandola dell'esistenza dei servizi territoriali cui rivolgersi,
- ❖ qualora la collaborazione risultasse difficile e o inefficace, il Dirigente Scolastico contatterà i Servizi Sociali territoriali.

Prima di procedere ad una segnalazione ufficiale, **il Dirigente potrà richiedere una consulenza ai Servizi Sociali territoriali**, che sulla base degli elementi adottati, valuteranno l'opportunità o meno a procedere.

Se dalla consulenza emerge l'opportunità di segnalare, **il Dirigente, informata la famiglia, procederà ad una segnalazione scritta** indirizzata al Responsabile territoriale del Servizio Sociale, contenente tutti gli elementi che hanno indotto la scuola a formulare l'ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio/rischio. **Non è indispensabile il consenso dei genitori.**

NEI CASI DI SOSPETTO REATO

- ❖ **Il Dirigente Scolastico trasmette** le informazioni di cui è in possesso direttamente alla **Procura della Repubblica e/o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio** (Polizia di Stato o Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.
- ❖ Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (racconto del fatto, identità delle persone coinvolte, modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi.
- ❖ In caso di reati commessi da minorenni, la comunicazione di denuncia agli esercenti la patria potestà è gestita in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minori.

❖ **In caso di reati procedibili d'ufficio commessi ai danni di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, il Dirigente Scolastico inoltrerà copia della denuncia alla**

Procura presso il Tribunale dei Minori. Nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave *pregiudizio* intrafamiliare, la famiglia non viene convocata né avvisata¹ dell'avvenuta denuncia.

Ogni altra attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.

❖ **Il Dirigente Scolastico segnalerà inoltre le situazioni elencate sopra ai responsabili dei Servizi Sociali,** per attivare tutte le azioni che concorrono al benessere del minore. In caso di dubbi la segnalazione ai Servizi Sociali va fatta contestualmente alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

¹ Si definisce *situazione di pregiudizio* quella in cui il minore è in stato di sofferenza, carenza legata al contesto familiare e extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinguibili dal reato.

ITER DI SEGNALAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO O SOSPETTO REATO

